

Attualità

Bollo auto, moto e addizionale: entro gennaio la tassa per il 2018

29 Gennaio 2018

È tempo di rinnovare le imposte dei possesso di veicoli scadute a dicembre. Il versamento alle poste, all'Acì, in tabaccheria, nelle apposite agenzie o in banca, anche online



C'è tempo fino al **31 gennaio** per mettersi in regola con l'imposta a carico dei proprietari di veicoli, **con oltre 35 Kw di potenza** e bollo scaduto a fine 2017, residenti in regioni che non hanno stabilito termini diversi. Stessa *dead line* anche per il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a 20 euro per ogni kilowatt di potenza, per i veicoli **superiori a 185 Kw.**

Il versamento del bollo riguarda tutti i contribuenti che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano al pubblico registro automobilistico proprietari del veicolo. Nel caso di veicoli con contratto di *leasing*, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, il tributo è dovuto da chi, alla scadenza del termine, risulta essere al Pra, rispettivamente, utilizzatore, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo.

La tassa automobilistica è gestita dalle regioni e dalle province autonome di Bolzano e Trento, con le eccezioni di Friuli Venezia Giulia, Sardegna e, fino al 2015, Sicilia, per le quali la tassa è gestita dall'Agenzia delle entrate.

I calcoli li fa la "rete"

I criteri per il calcolo fanno essenzialmente riferimento alla potenza del veicolo, tenuto conto anche delle normative comunitarie sulle emissioni inquinanti, tranne che per le autovetture e gli autoveicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a Gpl, a idrogeno.

Diverso è il discorso per gli autocarri e autoveicoli "pesanti", che pagano in base al peso

complessivo e altri elementi tecnologici peculiari della categoria.

Sul sito internet dell’Agenzia delle entrate è disponibile il servizio per calcolare l’importo dovuto, sia semplicemente con il **numero di targa** sia con la **formula completa**, che prevede l’inserimento di una serie di dati (categoria, targa, regione, scadenza, validità, codici di riduzione). Sempre sul sito, è disponibile anche il servizio dedicato esclusivamente ad alcune particolari categorie di veicoli a uso speciale quali, ad esempio, le betoniere, i veicoli antincendio, i veicoli per trasporto carburanti, eccetera (mezzi speciali non presenti nella Tariffa I del Tu delle tasse automobilistiche **n. 39/1953**) per il calcolo attraverso la **portata fittizia ai fini fiscali**, dato riportato sul libretto di circolazione.

Importante, per il servizio di calcolo in rete, è indicare la regione di residenza corretta del proprietario oppure, se il veicolo è oggetto di contratto di *leasing*, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, indicare la regione di residenza dell’utilizzatore, dell’usufruttuario o dell’acquirente con patto di riservato dominio.

Il “superbollo”

Stessa data di scadenza per il “superbollo”, l’addizionale erariale dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a **185 kw**, che aumenta la tassa automobilistica di 20 euro per ogni kilowatt che supera la soglia, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni – dalla data di costruzione del veicolo – rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%, e azzerata decorsi i venti anni dalla data di costruzione.

Benché la scadenza vada di pari passo con quella del bollo, per il versamento bisogna seguire una modalità diversa. In questo caso, infatti, si deve pagare con il modello F24 Elide (versamenti con elementi identificativi), indicando il codice tributo “**3364**”.

Il momento dell’esborso

In ogni caso, il pagamento delle tasse automobilistiche deve essere effettuato in periodi fissi che, normalmente, coincidono con il primo mese di validità della tassa. Ad esempio, per un autoveicolo con scadenza del bollo ad aprile 2018, il versamento della tassa dovrà essere effettuato entro maggio 2018.

La formula effettua il calcolo della tassa – più eventuali sanzioni e interessi – al momento in cui viene effettuata la richiesta:

- nel periodo previsto per il pagamento, non sono visualizzati ulteriori importi
- in data successiva, sono indicati anche sanzioni e interessi.

Veicolo	Mese di scadenza	Mese entro cui rinnovare
auto	aprile, agosto, dicembre	maggio, settembre, gennaio
moto	gennaio, luglio	febbraio, agosto
veicoli commerciali adibiti al trasporto merci	gennaio, maggio, settembre	febbraio, giugno, ottobre
veicoli storici	dicembre	gennaio

Quando non si paga

Esiste anche l'esenzione dal versamento del bollo auto, ma solo per alcune tipologie di contribuenti o in condizioni particolari. Ne hanno diritto, ad esempio, i disabili e, in base alla regione di residenza - in maniera totale o parziale - i proprietari di mezzi non inquinanti con alimentazione elettrica a emissioni zero, o meno inquinanti, alimentati a metano o gpl.

Inoltre, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, costruiti da almeno trenta anni (salvo prova contraria, i veicoli si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione).

di

Sonia Angeli

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/bollo-auto-moto-e-addizionale-entro-gennaio-tassa-2018>